

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

Per: **CARDARELLI PAOLA** (Cod. fiscale CRDPLA60H68H501V), nata a Roma il 28.06.1960 e res.te a Grottaferrata (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - P.E.C.: *gianluca.magnani@oav.legalmail.it*), come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.ta in Roma, via Fabio Massimo n. 45, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

- *ricorrente* -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del direttore generale nonché legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

- *resistenti* -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Decreto Dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 24 del 27/06/2024 e del reattivo Allegato A, come sostituito con decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 27 del 10.07.2024, recante fasce di complessità assegnate alle scuole;

e per quanto di interesse

- della nota interdipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 13105 del 29.04.2024 nonché del decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 1621 del 25/06/2024 nella parte in cui non hanno previsto alcuna finestra temporale per reclami avverso i punteggi assegnati alle scuole ai fini dell'attribuzione delle fasce di complessità alle stesse e conseguenti istruttorie finalizzate all'accertamento o meno della loro fondatezza.
- di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti alla ricorrente, ivi compresi quelli finalizzati

a dare esecuzione al suddetto decreto Dipartimentale MIM n. 24/2024 ai fini della determinazione della *retribuzione di posizione* spettante alla Prof.ssa Paola Cardarelli per l'a.s. 2024/2025;

IN FATTO

1. la Prof.ssa Paola Cardarelli è una Dirigente Scolastica alle dipendenze del convenuto Ministero dell'Istruzione e del Merito con contratto a tempo indeterminato e con attuale incarico presso il Liceo Classico, linguistico e delle Scienze Umane "*Marco Tullio Cicerone*" di Frascati sin dall'anno scolastico 2018-2019;
2. il suo incarico presso il suddetto istituto scolastico è stato rinnovato proprio a decorrere dall'inizio del corrente a.s. 2024/2025, essendo appena scaduto il secondo triennio di assegnazione presso il suddetto istituto (v. doc. 6);
3. quello da lei diretto è un liceo relativamente complesso che si articola su 3 plessi in altrettanti Comuni distinti dei Castelli romani, ovverosia Frascati, Grottaferrata e Monte Porzio Catone (quest'ultimo comune montano) e nel quale:
 - gli alunni iscritti sono più di 1200;
 - il corpo docente supera le 100 unità;
 - numerosi sono gli alunni stranieri e con disabilità;(v. infra);
4. nell'a.s. 2023/2024 il suddetto istituto scolastico è stato collocato nella fascia (intermedia) di complessità B a mente dei criteri stabiliti dal Decreto Dipartimentale 61 del 23/06/2023 (v. decreto in doc. 4);
5. l'inserimento delle scuole nell'una o nell'altra delle tre fasce di complessità attualmente contemplate dall'ordinamento (A, B e C) deriva dal punteggio assegnato alle stesse a mente di criteri di valutazione prestabiliti ed incide in maniera preponderante ai fini della determinazione della *retribuzione di posizione* dei dirigenti scolastici (cfr. CCNL Dirigenti scolastici del 7 agosto 2024 in doc. 2 e CCNI dell'Area Istruzione e Ricerca – Dirigenza scolastica 01.08.2023 in doc. 3);
6. la scorsa primavera, la Prof.ssa Cardarelli, nella qualità, ha via via provveduto, come ogni anno, ad inoltrare al Ministero dell'Istruzione del Merito i dati necessari ai fini dell'attribuzione della fascia di complessità alla scuola di Frascati da lei diretta per l'a.s. 2024/2025; fra le primissime comunicazioni ella, con mail istituzionale del Liceo *RMPC29000G@istruzione.it* del 01.03.2024, ha recapitato all'indirizzo PEO dedicato dell'USR lazio *Drla.sostegnosecondogrado@istruzione.it* il prospetto degli alunni e alunne con disabilità iscritti all'a.s. 2024-2025 (v. mail in doc. 7-A ed allegati in doc. 7-B);
7. successivamente, con nota interdipartimentale n. 13105 del 29.04.2024 avente ad oggetto *Attivazione della piattaforma delle "Fasce di Complessità"*, il Ministero convenuto ha invitato Uffici scolastici e ciascuna scuola a trasmettere le informazioni non presenti nel sistema informativo del Ministero e ritenute utili ai fini della graduazione delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2024/2025, quali: numero e

dislocazione dei plessi scolastici, eventuale ubicazione scuole/plessi in Comuni montani e isolani ed eventuale complessità HACC (v. nota in doc. 12-B);

8. con la suddetta nota, si invitavano le istituzioni scolastiche a completare la fase di inserimento/validazione dei dati richiesti entro e non oltre il 10 maggio 2024 alle ore 23:59, spiegandosi anche che *“La conferma dei dati da parte del Dirigente scolastico li rende definitivi, previa l’assunzione di responsabilità per quanto dichiarato. Essi potranno essere nuovamente modificabili, se necessario, previa interlocuzione con l’Ufficio Scolastico Regionale.”* e che *“Analogamente allo scorso anno scolastico, gli Uffici Scolastici Regionali sono chiamati ad attestare l’avvenuto inserimento delle informazioni sopra indicate da parte delle istituzioni scolastiche del territorio di propria competenza. Nello specifico, la funzionalità dedicata agli Uffici Scolastici Regionali, che sarà disponibile dal 2 maggio 2024 al 10 maggio 2024 alle ore 23:59, consentirà, per singola istituzione scolastica o per gruppi di scuole selezionate sulla base dei filtri disponibili, di visualizzare le informazioni confermate da parte del DS, e di poter intervenire per:*
 - attestarne l’avvenuto inserimento;*
 - renderle nuovamente modificabili da parte dell’istituzione scolastica nel caso siano riscontrate - o segnalate dalla scuola – incongruenze (esclusivamente per le voci da valorizzare);*
 - modificare o inserire, in via eccezionale, i dati per conto dell’istituzione scolastica nel caso in cui la stessa risulti inadempiente.”* (v. doc.);
9. il suddetto termine del 10 maggio 2024 per l’inoltro dati è stato poi prorogato di tre giorni (v. doc. 13);
10. tramite la suddetta piattaforma, la Prof.ssa Cardarelli, nella qualità, ha quindi correttamente e tempestivamente inoltrato tutti i dati richiesti, che per la sua scuola di Frascati erano quelli aventi ad oggetto, appunto, numero e dislocazione dei plessi scolastici e l’insistenza di uno degli stessi nel Comune montano di Monte Pérezio Catone (v. doc. 9, 10, 11 e 14);
11. in proposito e con riserva di quanto si riferirà in diritto, mette conto sin d’ora evidenziare che la funzionalità informatica *“Fasce di complessità”* per i Dirigenti scolastici, disponibile al percorso *SIDI→Gestione Anno Scolastico*, non prevede né memorizzazione, né convalida dei dati inseriti e neppure alert sulla correttezza formale dell’inoltro, né con schermata ad hoc a conclusione della procedura né con mail successiva; nella procedura de qua inoltre non sono state applicate dall’Amministrazione né le regole comuni di usabilità dei software utilizzati né le linee guida AGID per piattaforme informatiche nella PA (cfr. doc. 12-A e doc. 20);
12. nella seconda metà di maggio 2024 è stata poi decisa ed avviata una revisione complessiva degli indici di complessità delle scuole culminata nel decreto dipartimentale n. 1621 del 25/06/2024, che, rispetto al passato, ha soppresso alcuni indicatori, ne ha introdotti di nuovi, dando in ogni caso maggior risalto a quelli legati al numero di alunni stranieri e di alunni disabili iscritti, al numero degli indirizzi presenti nelle scuole, alle peculiarità di alcuni istituti (ad es. istituti alberghieri, scuole medie musicali ecc.) nonché all’ESCS - *Economic, Social, and Cultural Status* (legato alle condizioni economiche, sociali e culturali degli studenti iscritti nella singola scuola) (v. doc. 15);
13. per inciso, tale soluzione, effettuata frettolosamente, senza un lavoro di armonizzazione dei punteggi e senza una preventiva simulazione degli esiti, ha determinato disagi, disparità di trattamento e

penalizzazioni economiche per numerosi dirigenti scolastici che, senza neppure avere il tempo sufficiente per ragionare su una possibile domanda di mobilità territoriale (stante la sostanziale sovrapposizione tra tempistiche dell'una e dell'altra procedura), sono stati penalizzati economicamente in ragione dell'improvviso ed inatteso declassamento delle scuole da loro dirette;

14. a tale ultimo proposito mette conto precisare che la cd *clausola di salvaguardia* sul mantenimento della retribuzione di posizione di cui all'art. 9 del CCNI dell'Area Istruzione e Ricerca – Dirigenza scolastica del 01.08.2023, è stata disposta ad esclusivo beneficio di quei dirigenti con incarico triennale non ancora concluso, mentre chi era in scadenza incarico questa estate (come ad es. la ricorrente) non ne ha potuto beneficiare né ha avuto il tempo materiale per ragionare sulla possibilità di una domanda di trasferimento per i motivi anzidetti (cfr. CCNI 01.08.2023 in doc. 3; ultimo contratto di incarico della ricorrente in doc. 6 e decreti sulla mobilità dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025 in doc. 5);
15. orbene, con il Decreto Dipartimentale MIM 24 del 27/06/2024, il suddetto istituto scolastico è stato ingiustamente ed illegittimamente inserito nell'Allegato A con punti 30 e corrispondente fascia C ed è rimasto tale anche dopo l'annullamento e sostituzione del suiddetto elenco operata con successivo Decreto Dipartimentale MIM 27 del 10/07/2024; questo è, appunto, il motivo del presente ricorso (v. doc. 16);
16. i criteri da considerare ai fini della determinazione ed assegnazione delle fasce di complessità alle scuole negli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, sono quelli espressamente indicati nel cit. decreto n. 1621 del 25/06/2024 e di seguito riepilogati:

1. dimensione scuola (punteggio massimo 41)

- a) numero totale alunni – numero totale degli alunni iscritti e frequentanti (max 17 punti)

<u>da 351 a 650</u>	<u>2 pt.</u>
<u>da 651 a 950</u>	<u>5 pt.</u>
<u>da 951 a 1250</u>	<u>8 pt.</u>
<u>da 1251 a 1550</u>	<u>11 pt.</u>
<u>da 1551 a 1850</u>	<u>14 pt.</u>
<u>oltre 1850</u>	<u>17 pt.</u>

- b) numero docenti in servizio nell'istituzione scolastica in organico di diritto su posti comuni, speciali, di sostegno e IRC (max 12 punti)

<u>da 40 a 74</u>	<u>2 pt.</u>
<u>da 75 a 109</u>	<u>4 pt.</u>
<u>da 110 a 144</u>	<u>6 pt.</u>
<u>da 145 a 179</u>	<u>8 pt.</u>
<u>da 180 a 214</u>	<u>10 pt.</u>
<u>oltre 214</u>	<u>12 pt.</u>

- c) numero posti ATA in organico di diritto compreso il DSGA

<u>da 7 a 16</u>	<u>2 pt.</u>
<u>da 17 a 26</u>	<u>4 pt.</u>
<u>da 27 a 35</u>	<u>6 pt.</u>

<u>da 36 a 45</u>	<u>8 pt.</u>
<u>da 46 a 55</u>	<u>10 pt.</u>
<u>oltre 55</u>	<u>12 pt.</u>

2. complessità (punteggio massimo 85)

a) pluralità di gradi (max 8 punti)

<u>Infanzia + Primaria</u>	<u>4 pt.</u>
<u>Primaria + Secondaria primo grado</u>	<u>5 pt.</u>
<u>Infanzia + Primaria + Secondaria primo grado</u>	<u>6 pt.</u>
<u>Omnicomprendivo</u>	<u>8 pt.</u>

b) pluralità di indirizzi di studio (solo secondaria di primo grado)

<u>Indirizzo musicale</u>	<u>4 pt.</u>
---------------------------	--------------

c) pluralità di indirizzi di studio (solo secondaria di secondo grado) (max 14 punti)

<u>per ogni diverso indirizzo oltre il primo</u>	<u>2 pt.</u>
--	--------------

d) alunni disabili (max 13 punti)

<u>da 10 a 15</u>	<u>1 pt.</u>
<u>da 16 a 40</u>	<u>3 pt.</u>
<u>da 41 a 65</u>	<u>5 pt.</u>
<u>da 66 a 90</u>	<u>7 pt.</u>
<u>da 91 a 115</u>	<u>9 pt.</u>
<u>da 116 a 140</u>	<u>11 pt.</u>
<u>oltre 140</u>	<u>13 pt.</u>

e) numero plessi oltre la sede principale (max 10 punti)

<u>da 1 a 3</u>	<u>2 pt.</u>
<u>da 4 a 6</u>	<u>4 pt.</u>
<u>da 7 a 9</u>	<u>6 pt.</u>
<u>da 10 a 12</u>	<u>8 pt.</u>
<u>oltre 12</u>	<u>10 pt.</u>

f) <u>sezione ospedaliera</u>	<u>3 pt.</u>
g) <u>sezione carceraria</u>	<u>3 pt.</u>
h) <u>capofila rete d'ambito per la formazione</u>	<u>2 pt.</u>
i) <u>centro territoriale di supporto</u>	<u>2 pt.</u>
j) <u>corso serale</u>	<u>2 pt.</u>
k) <u>azienda agraria (doppio bilancio nell'anno di riferimento)</u>	<u>5 pt.</u>
l) <u>istituti alberghieri (gestione econ. sep. nell'anno di riferimento)</u>	<u>5 pt.</u>
m) <u>istituti nautici (con indirizzi ITCN / ITAI / ITCI)</u>	<u>5 pt.</u>
n) <u>presenza sistema HACCP</u>	<u>2 pt.</u>
o) <u>convitto/educando o convitto annesso</u>	<u>4 pt.</u>
p) <u>scuola di riferimento o capofila per ITS</u>	<u>3 pt.</u>

3. contesto socio territoriale (punteggio massimo 33 punti)

a) indicatore ESCS della scuola (**max 7 punti**)

ESCS = 4 1 pt.

ESCS = 3 3 pt.

ESCS = 2 5 pt.

ESCS = 1 7 pt.

b) scuole situate in piccole isole, comuni montani e con particolari finalità 4 pt.

c) alunni stranieri CPIA – si considera il numero di candidati partecipanti al test di livello A2 di italiano L2
(max 4 punti)

da 25 a 54 1 pt.

da 55 a 84 2 pt.

da 85 a 114 3 pt.

da 115 in poi 4 pt.

d) alunni stranieri (compresi quelli dei CPIA) - percentuale alunni privi di cittadinanza italiana frequentanti
sul totale degli alunni (non si considera San Marino) (max 12 punti)

dal 1% al 3,9% 1 pt.

dal 4% al 6,9% 2 pt.

dal 7% al 9,9% 3 pt.

dal 10% al 12,9% 4 pt.

dal 13% al 15,9% 5 pt.

dal 16% al 18,9% 6 pt.

dal 19% al 21,9% 7 pt.

dal 22% al 24,9% 8 pt.

dal 25% al 27,9% 9 pt.

dal 28% al 30,9% 10 pt.

dal 31% al 33,9% 11 pt.

dal 34% in poi 12 pt.

e) numero plessi su più Comuni – Istituzione scolastica con sedi in diversi comuni o, per i CPIA, con diversi
punti di erogazione (max 6 punti)

sedi su 2 comuni /punti di erogazione 2 pt.

per ogni comune/punto di erogazione oltre il secondo 1 pt.

(v. doc. 15)

17. l'impugnato decreto dipartimentale 24 del 27.06.2024 ha poi stabilito quanto segue:

“ 1. Per l'anno scolastico 2024/2025, tenuto conto sia dei dati dell'organico di diritto sia dei dati relativi ai criteri individuati con il decreto dipartimentale n. 1621 del 25 giugno 2024 acquisiti dal sistema informativo de Ministero, alle istituzioni scolastiche è attribuito un punteggio di complessità, riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Le istituzioni scolastiche, individuate nell'Allegato A sono inserite in tre fasce di complessità secondo i seguenti range di punteggio:

Fascia A da 53 punti in poi

Fascia B da 32 a 52 punti

Fascia C fino a 31 Punti"

(v. decreto in doc. 16);

18. orbene, come premesso, il suddetto istituto scolastico di Frascati si è visto assegnate 30 punti e per l'effetto è stato "declassato" in fascia di complessità C (v. doc. 16-B);
19. con una prima segnalazione risalente al 1° luglio 2024, la ricorrente ha evidenziato una discrepanza tra il punteggio attribuito al Liceo "Cicerone" rispetto a quello che avrebbe dovuto riconoscersi allo stesso, tenuto conto degli stringenti criteri stabiliti dalla stessa Amministrazione con il cit. D.D. MIM n. 1621/2024 (v. segnalazione in doc. 17);
20. nella suddetta missiva, la dirigente scolastica ha evidenziato, infatti, come il punteggio spettante alla sua scuola a mente dei nuovi criteri stabiliti con il cit. decreto dipartimentale fosse pari a 33, con conseguente automatica riconducibilità del Liceo di Frascati alla *Fascia B*;
21. nessuna risposta ufficiale è stata fornita in riscontro/risposta alla suddetta segnalazione ma la motivazione tapelata in via informale dall'USR Lazio vedrebbe l'odierna ricorrente responsabile di un incompleto e/o erroneo inoltro dei dati richiesti dal Ministero, con conseguente imputabilità alla medesima DS delle conseguenze connesse al punteggio assegnato alla scuola di Frascati da lei diretta;
22. con successivo reclamo del 16.07.2024, inoltrato all'esito della divulgazione dei prospetti analitici relativi ai punteggi assegnati ai singoli Istituti Scolastici (10.07.2024), la Prof.ssa Cardarelli ha ribadito e protestato con fermezza l'errore dell'Amministrazione, evidenziando, in ogni caso, come il punteggio realmente spettante al Liceo Cicerone di Frascati non corrispondesse neppure a 33, bensì a 37, in base al seguente elementare conteggio:
 - punti 8 per numero alunni (1240 iscritti all'a.s. 2024-2025)
 - punti 4 per numero docenti (100 docenti in Organico di diritto a.s. 2024/2025);
 - punti 4 per numero dipendenti appartenenti al personale ATA (n. 26 unità tra DSGA, AA, AT e CC)
 - punti 4 per Pluralità di indirizzi (Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane
 - punti 3 per numero alunni disabili (32);
 - punti 2 per numero Plessi (2 oltre la sede principale);
 - punti 3 per ESCS (3 medio alta);
 - punti 4 per insistenza di una o più sedi scolastiche in Comune Montano (i.e. Monte Porzio Catone);
 - punti 2 per numero alunni stranieri (4.46%);
 - punti 3 (2 +1) per numero punti di erogazione (3 comuni diversi: Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone);e fosse dunque doverosa una rettifica in autotutela (v. doc. 18);
23. nella suddetta lettera:

- è stato spiegato come, nel caso di specie, non sia stato assegnato alla scuola né il punteggio correlato al numero di alunni con disabilità iscritti all'a.s.2024-25 (ben 32) né quello per Comune Montano (come anticipato, una delle sedi succursali del Liceo si trova a Monte Porzio Catone che è inserito nell'elenco ministeriale dei Comuni Montani), ed è stata chiesta quindi la correzione in autotutela dei suddetti errori (v. reclamo in doc.);
 - si è per giunta evidenziata la macroscopica incongruenza del mancato punteggio correlato agli alunni disabili pur a fronte di un organico di diritto a.s. 2024/2025 con 7 docenti di sostegno (divenuti poi ben 21 con il successivo adeguamento alla situazione di fatto);
24. anche tale seconda sua segnalazione, tuttavia, non ha trovato né accoglimento né riscontro;
25. in data 24/07/2024, la Prof.ssa Cardadelli ha quindi inoltrato richiesta di accesso agli atti all'USR Lazio ex lege 241/90 per sincerarsi di quanto accaduto e verificare che il prospetto relativo agli alunni con disabilità fosse correttamente pervenuto agli uffici di destinazione competenti per la predisposizione delle fasce di complessità (v. istanza di accesso in doc. 19);
26. segnatamente, ella, nel ribadire la correttezza del proprio operato e motivando con l'esigenza di tutelare i suoi interessi economici, ha chiesto all'USR Lazio quanto di seguito trascritto:
"file di log del 01/03/2024 (fascia antimeridiana - ore 11.30 e ss.) relativo alla piattaforma software in dotazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito con cui è stata gestita da Codesta Amministrazione la procedura di elaborazione e inoltro dei dati trasmessi da Codesto istituto scolastico con mail istituzionale del Liceo RMPC29000G@istruzione.it alla mail dell'USR lazio Drla.sostegnosecondogrado@istruzione.it, dal computer con I.P. 1921681.167., ai fini dell'attribuzione della fascia di complessità per l'a.s. 2024/2025, con particolare riferimento dell'invio del prospetto degli alunni e alunne con disabilità iscritti all'A.S. 2024-2025" (v. istanza di accesso agli atti in doc.);
27. una prima risposta è stata recapitata alla ricorrente con nota MIM – *Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale* dell'08/08/2024, a firma del dell'Ing. Davide D'amico nella quale si confermava che, sul portale, gli alunni con disabilità del Liceo *Cicerone* di Frascati risultavano in numero pari a 0, sulla base di una rilevazione effettuata con tempi e modalità di cui alla nota interdipartimentale del MIM n. 13105 del del 29.04.2024; nessun documento tra quelli richiesti veniva tuttavia rilasciato alla Prof.ssa Cardarelli (v. doc. 20-a);
28. con una seconda risposta del 03.09.2024, l'USR Lazio – Direzione generale – Ufficio V ha riferito alla ricorrente che i documenti richiesti erano nella esclusiva disponibilità della Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica DGSIS e che dunque non poteva esaudire la sua richiesta (v. doc. 21);
29. nessun'altra risposta è ad oggi pervenuta alla ricorrente in merito alla sua istanza di accesso agli atti, che risulta ad oggi platealmente ed immotivatamente disattesa in violazione della legge 241/90 (v. infra);
30. la risposta resa con nota MIM – *Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale* dell'08/08/2024 appare del tutto carente anche rispetto ad altre che sono state rese su analoghe richieste di accesso avanzate da altri dirigenti scolastici ugualmente penalizzati dalla procedura in argomento, cui è stato quantomeno fornito un riepilogo dello *storico delle operazioni ad ogni variazione di stato* (v. doc. 20-B);

31. l'assegnazione punteggio al Liceo di Frascati risente della mancata assegnazione di
- punti 3 per numero alunni disabili (compresi tra 16 e 40) (v. doc. 7-B e 8);
 - punti 4 per dislocazione plesso in Comune montano (Monte Porzio Catone) (v. in doc. 14),
- con la precisazione che i rispettivi dati non sono stati neppure allegati ed inoltrati nell'ambito della medesima procedura (cfr. doc. 7-A e doc. 12);
32. in ogni caso, il processo di definizione ed attribuzione delle fasce a mente dei nuovi criteri definiti con dm 1621 del 25/06/2024, già avviato con tempistiche assolutamente incongrue (pubblicazione del decreto nel periodo di apertura dei termini per la richiesta della mobilità DS per l'a.s. 2024/2025), non è stato portato avanti con la dovuta trasparenza ed efficienza;
33. orbene, l'inspiegabile mancato adeguamento in autotutela del punteggio assegnato alla scuola di Frascati e la "retrocessione" di questa in Fascia C arreca grave danno economico e professionale alla ricorrente, che non può neppure godere della *clausola di salvaguardia* a tutela di chi è in vigenza di contratto, essendo il suo contratto è scaduto lo scorso 31/08/2024 (v. retro);
34. nel caso di specie, non vi è stato alcun bilanciamento tra l'interesse dell'Amministrazione alla celere adozione dei provvedimenti avversati con l'esigenza, riconducibile a trasparenza e buon andamento della p.a. - perciò nello schema del citato art. 97 Cost – di correggere in autotutela un proprio evidente errore di assegnazione fascia di complessità al Liceo di Frascati con implicazioni pregiudizievoli per lo stipendio della ricorrente;
35. ad ogni modo non sussistevano né sono dimostrabili ragioni dell'Amministrazione convenuta che giustificano la mancata apertura di una istruttoria sulla segnalazione della Prof.ssa Cardarelli, nella qualità, nonché la stessa decisione di pubblicare gli esiti di siffatto riconoscimento con tale singolare celerità, senza neppure contemplare una qualche finestra temporale per eventuali reclami dei diretti interessati (v. in diritto);
36. non esistono controinteressati nel presente giudizio, atteso che l'attribuzione alle scuole di una fascia di complessità piuttosto che un'altra scaturisce automaticamente dal punteggio conseguito dalle stesse sulla base di criteri prestabiliti, tassativi e facilmente verificabili, che non lasciano alcun margine di discrezionalità ai singoli Uffici scolastici regionali su tale assegnazione; in ogni caso le fasce di complessività sub iudice entrano in vigore dal corrente a.s. 2024/2025, anno rispetto al quale non si è neppure ancora aperta la contrattazione nazionale integrativa che dovrà attribuire il valore economico a ciascuna di esse;

IN DIRITTO

1. ***VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 1621 DEL 25/06/2024***
2. ***ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ***
3. ***VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA PA***

(ART. 97 COST.)

4. VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. premessa: breve riepilogo della vicenda de qua

Nei limiti di interesse, si ribadisce quanto anticipato in premessa circa il fatto che nella vicenda *de qua* viene in questione la discrepanza tra punteggio spettante e punteggio assegnato al Liceo *M. T. Cicerone* di Frascati ai fini dell'attribuzione della fascia di complessità per l'a.s. 2024/2025.

Si è dato e conto e dimostrato che, a mente dei nuovi criteri fissati dal decreto dipartimentale MIM n. 1621 del 25/06/2024, il suddetto istituto avrebbe dovuto vedersi assegnati punti 37 con conseguente automatica collocazione in fascia di complessità B, a mente dell'art. 2 del successivo Decreto Dipartimentale MIM 24 del 27/06/2024, laddove è stabilito che *“Le istituzioni scolastiche, individuate nell'Allegato A sono inserite in tre fasce di complessità secondo i seguenti range di punteggio:*

Fascia A da 53 punti in poi

Fascia B da 32 a 52 punti

Fascia C fino a 31 Punti”

Orbene, così non è stato perché nel cit. allegato A del D.D. MIM 24/2024, la scuola di Frascati è stata erroneamente inserita in corrispondenza della Fascia C con punti 30 anziché in Fascia B con punti 37.

Nel caso di specie, non è stato assegnato alla scuola di Frascati né il punteggio correlato al numero di alunni con disabilità iscritti all'a.s.2024-25 (ben 32) né quello per Comune Montano (come anticipato, una delle sedi succursali del Liceo si trova a Monte Porzio Catone che è inserito nell'elenco ministeriale dei Comuni Montani).

Segnatamente, l'assegnazione punteggio al Liceo di Frascati risente della mancata assegnazione di

- punti 3 per numero alunni disabili (compresi tra 16 e 40) (v. doc. 7-B e 8);
- punti 4 per dislocazione plesso in Comune montano (Monte Porzio Catone) (v. in doc. 14),

con la precisazione che i rispettivi dati non sono stati neppure allegati ed inoltrati nell'ambito della medesima procedura (cfr. doc. 7-A e doc. 12).

Eppure, la motivazione tapelata in via ufficiosa dall'USR Lazio vedrebbe l'odierna ricorrente responsabile di un incompleto e/o erroneo inoltro dei dati richiesti dal Ministero, con conseguente imputabilità alla medesima DS delle conseguenze connesse al punteggio assegnato alla scuola di Frascati da lei diretta.

Per tali motivi, la Prof.ssa Cardarelli, con PEC del 24.07.2024 ha formulato richiesta di accesso agli atti

onde acquisire l'unico documento con cui poter sconfessare, per tabulas, la controparte sullo specifico punto, ovvero:

"file di log del 01/03/2024 (fascia antimeridiana - ore 11.30 e ss.) relativo alla piattaforma software in dotazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito con cui è stata gestita da Codesta Amministrazione la procedura di elaborazione e inoltro dei dati trasmessi da Codesto istituto scolastico con mail istituzionale del Liceo RMPC29000G@istruzione.it alla mail dell'USR lazio Drla.sostegnosecondogrado@istruzione.it, dal computer con I.P. 1921681.167., ai fini dell'attribuzione della fascia di complessità per l'a.s. 2024/2025, con particolare riferimento dell'invio del prospetto degli alunni e alunne con disabilità iscritti all'A.S. 2024-2025"

Si ricorda infatti che con mail del 01.03.2024 ella aveva trasmesso tutti i dati relativi agli alunni con handicap iscritti a scuola e che con il punteggio spettante alla scuola in base a tale rilevazione (punti 3) il Liceo di Frascati sarebbe oggi pacificamente in Fascia di complessità B anziché C, quantomeno con punti 33.

2. sulla complessiva condotta assunta dall'Amministrazione convenuta

Per i motivi che verranno meglio illustrati nei paragrafi successivi, la condotta dell'Amministrazione è assolutamente inspiegabile ed ingiustificata, essendosi quest'ultima rifiutata di operare, in autotutela, una banale rettifica del punteggio assegnato alla scuola di Frascati diretta dall'odierna ricorrente, pur a fronte di un errore di natura materiale del tutto evidente e per giunta riconducibile alla stessa controparte, che era stato oltretutto tempestivamente e chiaramente segnalato dalla Prof.ssa Cardarelli, nella qualità, prima della pubblicazione degli esiti.

Orbene, considerando anche l'evidente mancanza di ragioni particolari di urgenza che imponessero la pubblicazione degli esiti di siffatta procedura proprio entro e non oltre il 27 giugno us, la condotta di controparte viola le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, distinguendosi anche per un evidente eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento tra dirigenti, nonché per la palese violazione del principio della trasparenza e del buon andamento della PA (art. 97 cost.) oltreché per la manifesta violazione del *dovere del soccorso istruttorio* (v. infra).

I° MOTIVO DI CENSURA

violazione del principio della trasparenza e buon andamento della pa (art. 97 cost.)

Mette conto anzitutto rimarcare che la discrezionalità della Pubblica amministrazione costituisce attività attraverso la quale si effettua un bilanciamento di interessi in ipotesi anche divergenti e/o contrapposti che culmina, poi, in una scelta rivolta a soddisfare sempre l'interesse pubblico individuate come primario.

Ebbene, nel caso de quo, il tacito diniego opposto alla richiesta della ricorrente di rettifica in autotutela dell'erroneo

punteggio attribuito alla scuola di Frascati ai fini dell'assegnazione della fascia di complessità, si è risolto in una decisione del tutto arbitraria ed ingiusta dell'Amministrazione, la quale non ha agito per la tutela di contrapposti interessi superiori né secondo criteri oggettivi e rispondenti ai principi di buon andamento ed imparzialità sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, tralasciando per giunta di temperare le presunte e denegate esigenze di celerità nella definizione della procedura di assegnazione delle fasce di complessità con i vantaggi che dall'accoglimento della suddetta richiesta scaturirebbero tanto per la Dirigente scolastica quanto per la stessa scuola e comunità scolastica del liceo di Frascati, sotto il profilo dell'efficienza e della funzionalità.

D'altronde, il *principio di ragionevolezza* imponeva che, in riferimento al caso concreto, l'Amministrazione convenuta adottasse un provvedimento proporzionato alle finalità da conseguire, supportato da adeguata motivazione e che nel perseguimento dell'interesse pubblico primario, passasse in rassegna tutti quelli eventualmente confliggenti con lo stesso nonché tutte le possibili circostanze di fatto e di diritto, ivi compreso lo stesso *bene della vita* perseguito dalla ricorrente.

Orbene, nella condotta dell'Amministrazione non vi è traccia alcuna di quella pur doverosa ponderazione degli interessi in campo (anche della stessa PA) ai fini di un oculato bilanciamento degli stessi.

In una stringata risposta alla ricorrente, l'Amministrazione si è limitata a riferire che il punteggio assegnato al Liceo Cicerone di Frascati corrisponde ad una rilevazione effettuata con tempi e modalità di cui alla nota interdipartimentale del MIM n. 13105 del del 29.04.2024 (doc. 12-B).

II° MOTIVO DI CENSURA

Nel caso di specie appare solare la *disparità di trattamento* tra scuole (ed indirettamente tra dirigenti scolastici), che pur a fronte di criteri prestabiliti, tassativi e di generalizzata applicazione, hanno visto valutate con diverso metro di giudizio le rispettive caratteristiche utili ai fini della graduazione nelle varie fasce di complessità e tutto questo per motivi riconducibili a piccole e veniali irregolarità, peraltro imputabili alla stessa Amministrazione centrale.

Tale disparità viola apertamente non soltanto gli art. 3 e 97 Cost ma anche gli artt. 45 e 52 del D.Lgs 165/2001, viste anche le ricadute pregiudizievoli sullo stipendio della ricorrente che derivano dall'erronea attribuzione della fascia di complicit al Liceo Cicerone di Frascati.

III° PROFILO DI CENSURA

violazione del dovere del soccorso istruttorio

Quand'anche codesto Ill.mo Tar adito dovesse ritenere superabili le censure di cui sopra, non potrà in ogni caso non considerare il fatto che imponevano comunque all'Amministrazione convenuta la regolarizzazione di eventuali attestazioni errate in sede di inoltro dati per via telematica, il combinato disposto degli artt. 97 Cost., e 6 della L. 241/90.

In proposito, mette conto anzitutto rimarcare come la funzionalità informatica "*Fasce di complessità*" per i Dirigenti scolastici, disponibile al percorso *SIDI*→*Gestione Anno Scolastico*, non prevedesse convalida e/o notifica o alert di validazione dei dati inseriti e/o sulla correttezza formale dell'inoltro né con schermata ad hoc a conclusione della procedura né con mail successiva.

Si consideri pure che, nella procedura de qua, non sono state rispettate dall'Amministrazione né le regole comuni di usabilità dei software utilizzati né linee guida AgID per piattaforme di approvvigionamento digitale nella PA (v. guida in allegato).

Tutto questo in spregio ai più elementari principi di cautela e standard operativi pur doverosi in sede di elaborazione ed inoltro dati per via telematica.

In ogni caso, si evidenzia come la ricorrente, anche in tale denegata eventualità, abbia in ogni caso sanato eventuali incompletezze e/o errori in virtù del reclamo inoltrato dopo aver appreso del punteggio ottenuto dalla sua scuola, reclamo con cui ella ha ben spiegato i suoi motivi di doglianza e soprattutto chiarito i motivi dell'errore commesso dalla controparte.

Il tutto è avvenuto in tempi pienamente compatibili con le esigenze organizzative di celerità e speditezza della procedura, visto e considerato che:

la segnalazione della Prof.ssa Cardarelli è avvenuta il giorno prima della pubblicazione del decreto dipartimentale

tra la sua prima segnalazione e la data (non certo tardiva) di pubblicazione delle graduatorie (12 agosto 2024) sono intercorsi almeno 7 giorni.

Ad ogni modo, nel caso di specie non ha trovato ingresso il "*dovere di soccorso*", pacificamente riconosciuto in tutti i casi di mera integrazione della documentazione incompleta.

Dunque, la condotta dell'amministrazione convenuta viola apertamente i dettami di legge, anche a mente dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia. E' ormai consolidato, infatti, il principio in base al quale "*... il precetto del "buon andamento" (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministratori, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e*

riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l'ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998 n. 508).

Ed ancora: *“Salvo che sia disposto diversamente, l'amministrazione, rilevata la mancanza di determinati elementi nella documentazione presentata per la partecipazione ad una selezione pubblica, è tenuta a richiedere l'integrazione del documento, piuttosto che provvedere all'esclusione dalla procedura selettiva” (ex multis v. Tar Lazio-Roma, Sez. I Ter, sentenza 23.01.2008 n° 503).*

Per giunta, l'art. 6 co. 1, lett. b) della l.n. 241/1990, in tema di compiti del responsabile del procedimento, dispone che tale responsabile (cui sicuramente può assimilarsi la commissione giudicatrice nella fase procedimentale nella quale si è verificato l'accadimento per cui è causa) *“accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (...)”*;

Ai sensi della richiamata giurisprudenza amministrativa *“... E' ... ormai principio basilare dell'azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso (e quello in discorso non è uno di questi casi), spetta all'amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (e quello del ricorrente, nella vicenda in questione, rientrava sicuramente fra tali interessi)”* (cit. sent Tar Lazio-Roma 503/2008)

D'altronde, come spiegato anche da Codesto Tar Lazio in più recenti sentenze: *“... A voler ragionare diversamente, tale caso rientrerebbe comunque tra quelli in cui una amministrazione vicina al cittadino, ragionando in senso sostanzialistico e non formalistico, quantomeno a seguito dell'istanza di revisione del punteggio Avrebbe dovuto invitare la ricorrente a specificare le informazioni mancanti, attivando il c.d. “dovere di soccorso” previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni comunque presentati, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 11-04-2013, n. 916). Né, peraltro, nel caso di specie potrebbe invocarsi che l'invito della candidata a fornire le supposte informazioni mancanti avrebbe potuto ledere la “par conditio” dei candidati, che costituisce unico limite al dovere di soccorso (Cons. Stato Sez. V, 05-12-2012, n. 6248) visto che la stessa amministrazione ha provveduto a rettificare la prima graduatoria, anche attribuendo a taluni candidati il punteggio inizialmente non riconosciuto E che comunque, nel caso specifico, l'opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non avrebbe integrato un espediente per, eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni*

tassative, imposte a pena di esclusione/mancata valutazione del punteggio. (da Tar Lazio – Sez. Terza Bis sent. 3467/2014 nel procedimento 8209/2012 RG).

Dunque, fermo quanto sopra neppure può validamente sostenersi, a difesa dell'amministrazione convenuta, che risultassero irrimediabilmente tardive le precisazioni rese dal ricorrente rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, atteso che risultava ben possibile e non pregiudizievole per la P.A. riconsiderare la posizione dell'istante con specifico riferimento alla valutazione dei titoli dichiarati, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva di merito del Lazio per la classe di concorso AB56.

IV° PROFILO DI CENSURA

ancora sulla intervenuta violazione del principio della trasparenza e buon andamento della pa (art. 97 cost.)

Non può servire a giustificare l'operato dell'amministrazione neppure una qualsivoglia ipotetica argomentazione difensiva volta a scaricare le responsabilità della gestione dei processi di graduazione dei candidati del concorso sui software (i.e. *algoritmo*) in uso presso l'Amministrazione scolastica convenuta e questo perché di ineludibile nei processi informatizzati non c'è né ci può essere alcunché.

In proposito mette conto rimarcare che, come evidenziato da numerosi interpreti, il Min. dell'Istruzione e del Merito ha da tempo avviato una progressiva “... ***dismissione delle redini della funzione istruttoria ed alla abdicazione rispetto a quella provvedimentale***” in favore di (spesso fallaci) sistemi informatizzati ed automatizzati (v. giurisprudenza infra).

La direzione intrapresa dall'Amministrazione sotto tale profilo è palesemente illegittima perché se da un lato appare del tutto lecita (ed al passo con i tempi) la scelta di avvalersi in maniera sempre più incisiva e penetrante di sistemi informatizzati e software nella gestione del proprio personale e delle procedure concorsuali, dall'altro, tuttavia, non appare altrettanto legittimo abdicare alle funzioni amministrative e provvedimentali come più volte rimarcato da Codesto TAR allorquando quest'ultimo è stato investito di questioni aventi ad oggetto la formazione di graduatorie per concorsi, mobilità procedure selettive ecc. (v. ex multis sentenza TAR Lazio – Sez. III^a Bis n. 2958/2021 nella quale si legge: “[...] *quanto alla presentazione della domanda con modalità telematiche, con cui la quale è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, il Collegio ha già più volte avuto occasione di evidenziare che l'amministrazione ha il dovere di prendere in considerazione ai fini del punteggio - eventualmente in sede di richiesta di rettifica della graduatoria in sede di autotutela e ovviamente previa verifica dell'effettiva sussistenza del titolo medesimo – anche eventuali titoli che, a cagione del format utilizzato, non è stato possibile indicare nella domanda redatta con modalità informatiche ... Ed invero, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato*” (Tar Roma,

Lazio, sez. III, 8 maggio 2018, n. 5126).

Piu in generale, poi, l'orientamento della Giustizia amministrativa sullo spregiudicato uso di algoritmi da parte del MIUR è quello per il quale *“.. il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) deve essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. In secondo luogo, la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo. L'utilizzo di procedure “robotizzate” non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva.”* (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 2270/2019).

Codesto TAR Lazio ha più volte rimarcato che non si può demandare allo strumento informatico lo svolgimento dell'intero procedimento amministrativo. In mancanza dell'intervento dell'uomo nel procedimento amministrativo, viene a mancare secondo la suddetta Autorità una vera e propria attività amministrativa. Il meccanismo informatico o matematico è infatti del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa.

“[...] Alle procedure informatiche va riservato un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.. ... Invero il Collegio è del parere che le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare l'osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve seguire ad essere il dominus del procedimento stesso, all'uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt'oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.” (da sentenza TAR Lazio – Sez. III^A Bis n.

10964/2019).

Orbene, nel caso di specie, quella che doveva essere una banale e veloce rettifica in autotutela di un punteggio manifestamente erroneo assegnato ad una scuola, si è trasformata in una operazione apparentemente impossibile da mettere in campo, proprio a causa di siffatta “... *dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale*”.

Tutto ciò premesso, la ricorrente in epigrafe, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

RICORRE

All’Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

A) IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE:

- 1) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:
 - del Decreto Dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 24 del 27/06/2024 e dell’Allegato A recante elenco scuole e corrispondente fascia di complessità assegnata, nella parte in cui il Liceo *Marco Tullio Cicerone* di Frascati risulta associato alla terza ed ultima Fascia C;
 - della nota interdipartimentale n. 13105 del 29.04.2024 nonché del decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 1621 del 25/06/2024 nella parte in cui non hanno previsto alcuna finestra temporale per reclami avverso i punteggi assegnati alle scuole ai fini dell’attribuzione delle fasce di complessità alle stesse e conseguenti istruttorie finalizzate all’accertamento o meno della loro fondatezza.
 - di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti alla ricorrente, ivi compresi quelli finalizzati a dare esecuzione al suddetto decreto Dipartimentale MIM n. 24/2024 ai fini della determinazione delle risorse e unità di personale assegnate al Liceo di Frascati nonché ai fini della determinazione della *retribuzione di posizione* spettante alla Prof.ssa Paola Cardarelli per l’a.s. 2024/2025;
- 2) per i medesimi motivi ordinare all’Amministrazione scolastica convenuta la sospensione dei provvedimenti avversati;

Spese e competenze della fase cautelare rifuse e distratte;

B) NEL MERITO:

- 1) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento:

- del Decreto Dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 24 del 27/06/2024 e dell'Allegato A recante elenco scuole e corrispondente fascia di complessità assegnata, come sostituito dal Decreto Dipartimentale MIM 27 del 10/07/2024, nella parte in cui il Liceo *Marco Tullio Cicerone* di Frascati risulta associato alla terza ed ultima Fascia C;
 - della nota interdipartimentale n. 13105 del 29.04.2024 nonché del decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 1621 del 25/06/2024 nella parte in cui non hanno previsto alcuna finestra temporale per reclami avverso i punteggi assegnati alle scuole ai fini dell'attribuzione delle fasce di complessità alle stesse e conseguenti istruttorie finalizzate all'accertamento o meno della loro fondatezza;
 - di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti alla ricorrente, ivi compresi quelli finalizzati a dare esecuzione al suddetto decreto Dipartimentale MIM n. 24/2024 ai fini della determinazione della *retribuzione di posizione* spettante alla Prof.ssa Paola Cardarelli per l'a.s. 2024/2025;
- 2) per i medesimi motivi ordinare all'Amministrazione scolastica convenuta di disporre per la rettifica della fascia di complessità assegnata al Liceo *Marco Tullio Cicerone* di Frascati per l'a.s. 2024/2025, mediante assegnazione della Fascia B;

Spese e competenze rifuse e distratte;

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede:

1. disporsi, se del caso, per la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati a mezzo pubblici proclami;
2. disporsi per l'acquisizione della ulteriore documentazione agli atti dell'Amministrazione centrale e/o del Liceo Cicerone di Frascati ritenuta necessaria ai fini della definizione del presente giudizio;
3. disporsi CTU;
4. ordinarsi all'Amministrazione convenuta di produrre in giudizio il file di log del 01/03/2024 (fascia antimeridiana - ore 11.30 e ss.) relativo alla piattaforma software in dotazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito con cui è stata gestita dall'USR Lazio la procedura di elaborazione e inoltro al MIM dei dati trasmessi dall'istituto scolastico di Frascati con mail istituzionale del Liceo *RMPC29000G@istruzione.it* alla mail dell'USR lazio *Drla.sostegnosecondogrado@istruzione.it*, dal computer con I.P. 1921681.167, ai fini dell'attribuzione della fascia di complessità per l'a.s. 2024/2025, con particolare riferimento dell'invio del prospetto degli alunni e alunne con disabilità iscritti all'A.S. 2024-2025;

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gianluca.magnani@oav.legalmail.it

ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICOORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La scrivente difesa ritiene che non vi siano controinteressati nel presente giudizio.

Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui Codesta Autorità non fosse del medesimo avviso, allora si evidenzia che una notifica del ricorso, nei modi ordinari, a tutti gli eventuali altri controinteressati sarebbe particolarmente gravosa per la Scrivente difesa anche e soprattutto in considerazione del numero e delle difficoltà di identificazione degli stessi.

Codesto TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tanto premesso,

SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. l'indicazione delle amministrazioni intimate;
3. un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati tra i dirigenti scolastici con incarico presso

scuole classificate in Fascia B nell'Allegato A del Decreto Dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 24 del 27/06/2024, come sostituito dal Decreto Dipartimentale MIM 27 del 10/07/2024;

5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi";
6. l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

C) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI, COME SOPRA INDIVIDUATI.

Ai sensi del D.P.R. 115/2012, il Contributo unificato dovuto dalla ricorrente è di € 325,00, vertendosi in materia lavoro.

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. a) C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006,
b) CCNL per il personale dell'area V della Dirigenza Scolastica del 15.07.2010;
2. CCNL Dirigenza scolastica 2019/2021 del 7 agosto 2024;
3. CCNI dell'Area Istruzione e Ricerca – Dirigenza scolastica del 01.08.2023;
4. Decreto Dipartimentale 61 del 23/06/2023;
5. a) circolare MIM - *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione* sulla mobilità dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025;
b) circolare USR Lazio prot. 38025 del 17.06.2024 avente ad oggetto *Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01.09.2024*;
6. contratto di incarico alla ricorrente presso il Liceo Cicerone di Frascati per il triennio 2024/2027;
7. a) mail istituzionale del Liceo *RMPC29000G@istruzione.it* del 01.03.2024, all'indirizzo PEO dedicato dell'USR lazio *Drla.sostegnosecondogrado@istruzione.it* avente ad oggetto il prospetto degli alunni e alunne con disabilità iscritti all'A.S. 2024-2025;
b) n. 3 allegati aventi ad oggetto dati sugli alunni con disabilità presenti a scuola;
8. stampa rilevazione alunni con disabilità iscritti presso il Liceo *Cicerone* di Frascati nell'a.s.

2024/2025;

9. elenco personale docente in organico al Liceo *Cicerone* di Frascati per l'a.s. 2024/2025
10. interrogazione posti in organico ATA presso il Liceo *Cicerone* di Frascati per l'a.s. 2024/2025;
11. organico complessivo di fatto del Liceo *Cicerone* di Frascati per l'a.s. 2024/2025;
12. a) linee guida AGID sull'accessibilità dei documenti informatici;
b) nota interdipartimentale MIM n. 13105 del 29.04.2024 e FAQ fasce di complessità;
c) mail di accompagnamento della suddetta nota ricevuta dal Liceo *Cicerone* di Frascati in pari data;
d) FAQ ministeriali sulle fasce di complessità delle scuole
13. nota MIM - *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali* prot. 14007 del 10.05.2024 avente ad oggetto proroga funzioni di inserimento dati al 13 maggio 2024;
14. a) quadro statistico sedi scolastiche Liceo *Cicerone* di Frascati;
b) riepilogo anagrafe plessi Liceo *Cicerone* di Frascati per l'a.s. 2024/2025;
c) stralcio elenco ufficiale MIUR dei Comuni di montagna;
15. decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 1621 del 25/06/2024;
16. a) Decreto Dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 24 del 27/06/2024;
b) Allegato A con elenco scuole e corrispondenti fasce di complessità per l'a.s. 2024/2025;
c) Decreto Dipartimentale MIM 27 del 10/07/2024
d) nuovo Allegato A sostitutivo del precedente;
17. prima segnalazione Prof.ssa Paola Cardarelli del 01.07.2024 sull'erroneo punteggio assegnato alla sua scuola, risalente al 1° luglio 2024;
18. reclamo scritto Prof.ssa Paola Cardarelli del 16.07.2024 avverso erroneo punteggio assegnato alla sua scuola;
19. istanza Prof.ssa Paola Cardarelli del 24.07.2024 avente ad oggetto richiesta di accesso agli atti ex lege 241/90
20. a) nota di risposta MIM – *Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale* dell'08/08/2024
b) nota di risposta MIM – *Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale* del medesimo giorno ad analoga richiesta di accesso formulata da altro Dirigente scolastico;
21. nota di risposta USR Lazio – Direzione generale – Ufficio V del 03.09.2024;

Albano Laziale, 16 settembre 2024

Avv. Gianluca Magnani